

La Corte dei conti ha pubblicato la relazione di avvio dell'attività di controllo sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e in generale rileva che attuazione "sta procedendo senza particolari ritardi". Data la fase iniziale di sviluppo del Piano e la connessa limitatezza degli elementi informativi, la relazione si sofferma, in questa prima edizione, sui principali elementi del Pnrr per amministrazione responsabile, con l'obiettivo di evidenziare le caratteristiche degli interventi, le risorse loro destinate nella programmazione finanziaria 2021-2026 e l'interazione delle iniziative proposte con le attività esistenti e con le politiche economiche sinora adottate dalle amministrazioni titolari. Particolare attenzione, secondo quanto riferito con un comunicato, è riservata alle misure per soggetto attuatore ed alla proiezione territoriale delle responsabilità della realizzazione, rappresentative sia della complessità della programmazione che delle potenziali difficoltà di attuazione. L'analisi svolta evidenzia come la fitta rete di obiettivi europei e nazionali assolve a funzioni diverse ma complementari, al fine di assicurare sia il contributo atteso degli attuatori effettivi degli interventi, sia un'efficace collaborazione tra diversi soggetti e livelli di governo. Un dialogo istituzionale che, se non adeguatamente coordinato, potrebbe condizionare il buon esito della misura. L'attuazione sta procedendo senza particolari ritardi, si legge. Durante il secondo semestre 2021 sono stati conseguiti i primi 51 obiettivi concordati a livello europeo, come riconosciuto dalla stessa Commissione Ue. I traguardi e gli obiettivi intermedi, a carattere interno, mostrano un tasso di realizzazione più basso (69%); tuttavia, in alcuni casi, il loro conseguimento può ritenersi assorbito nel raggiungimento del correlato traguardo europeo. Nel semestre in corso, l'avanzamento del Piano impone ulteriori 45 obiettivi europei (6 dei quali risultano già conseguiti), cui si aggiungono 70 obiettivi intermedi nazionali e ulteriori 55 legati ai progetti finanziati con il Fondo complementare. Ancora preliminari sono i passi compiuti nell'avvio di riforme da cui si attendono risultati di rilievo nel prossimo futuro: dalla riforma dell'amministrazione finanziaria e da quella fiscale, prosegue la Corte dei Conti, una maggiore equità e un miglioramento della competitività del sistema produttivo; dalla riforma del quadro di revisione della spesa pubblica, il recupero di margini di risparmio utili ad un rientro dai livelli di spesa legati alla fase emergenziale. Risulta al momento limitato l'esame sull'andamento degli investimenti, per l'assenza di un quadro complessivo dei risultati degli interventi connessi alle misure "in essere" transitate nel Piano, di cui non è stato completato il censimento; i dati disponibili, relativi ai progetti complementari, indicano che solo poco più del 50% delle somme stanziare sono state impegnate e pagate. Da non trascurarsi, poi, che la forte crescita delle somme previste da Pnrr e Pnc si innesta su una spesa in conto capitale fortemente aumentata nella fase pandemica. Nel bilancio 2022-24 gli stanziamenti restano elevati (85 miliardi nel 2022, per stabilizzarsi tra i 79-80 nel biennio successivo). A tali importi si dovrebbero aggiungere quelli ulteriori attivati con nuovi investimenti dai Piani (22,4 miliardi nel 2022 e rispettivamente 30 e 37 nel biennio successivo). Uno sforzo realizzativo notevole, soprattutto perché legato ad una programmazione di risultato molto "vincolata". Anche in tale ottica, si legge, sono fondamentali strutture amministrative adeguate, una elevata capacità progettuale in grado di assistere e guidare i soggetti attuatori, un efficace coordinamento tra livelli di governo e un quadro regolamentare chiaro, efficace e snello. Da *Italia Oggi*.



In questo numero

Per la Corte dei Conti non ci sono ritardi sul PNRR 1

Sui Bonus edilizi l'esistenza dell'edificio si deduce dai titoli abilitativi 2

PNRR parte la piattaforma di aiuto per gli enti locali 3

Publicata la graduatoria del bando sport e periferie 4

TAR: niente sanatoria per capannone costruito a 60mt dal ciglio della strada 4

Sentenza del CdS sul permesso di costruire 5

sui Bonus edilizi l'esistenza dell'edificio si deduce dai titoli abilitativi



I bonus edilizi sono riservati agli interventi di 'recupero' di edifici esistenti; la qualificazione degli interventi è quella che risulta dal relativo titolo abilitativo, rilasciato sulla base del Testo Unico dell'Edilizia.

È questa, in sintesi, la risposta fornita lunedì scorso dal **Ministero dell'economia e finanze** al **deputato Massimo Ungaro** (Italia Viva) in Commissione Finanze della Camera.

Nella sua interrogazione, il deputato Ungaro evidenzia come tutti i bonus edilizi - superbonus, ecobonus, sismabonus - fanno esplicitamente riferimento ad **interventi da effettuarsi su edifici 'esistenti'** e le circolari dell'Agenzia delle Entrate, a partire dalla **36/E del 31 maggio 2007** fino a quelle relative al superbonus, specificano che la definizione di 'edificio esistente' rappresenta l'intenzione del legislatore di **non finanziare interventi su nuove costruzioni**.

Ungaro ricorda che, per dimostrare l'esistenza dell'edificio, le circolari delle Entrate hanno introdotto alcuni elementi apparentemente ragionevoli, ma del tutto estranei alla norma, come, ad esempio, il **pagamento dell'Imu**.

"Sembrirebbe essersi **abbandonato** - deduce il deputato - **il riferimento al DPR 380/2001** (Testo Unico dell'Edilizia), per affidarsi a queste prove di esistenza, quasi a voler sostituire il dettato normativo urbanistico con un concetto oggettivo differente e predefinito, come ad esempio quello del pagamento dell'Imu". L'articolo 3, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001 - prosegue - **definisce ristrutturazione edilizia anche quegli interventi di demolizione e ricostruzione** volti a trasformare organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. È diverso il caso degli **immobili sottoposti a tutela** ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per i quali - spiega il deputato - soltanto gli **interventi che mantengono sagoma, prospetti, sedime** e caratteristiche pianivolumetriche e tipologiche dell'edificio, senza incrementi di volumetria, costituiscono **ristrutturazione edilizia**. E fa un esempio: la **demolizione e ricostruzione** con diversa sagoma di un immobile che si trova in zona situata **a meno di 300 metri dalla costa** si qualificerebbe come **nuova costruzione** perché la zona è sottoposta a vincolo paesaggistico. Sarebbe quindi necessario un titolo edilizio e **non si avrebbe diritto ai bonus edilizi**. Invece - deduce Ungaro -, il **medesimo intervento** realizzato su un immobile situato **a più di 300 metri dalla costa** si qualificerebbe come **ristrutturazione**, senza titolo edilizio **con fruizione dei bonus**. Da qui la domanda posta al Governo: ai fini dell'accesso ai bonus, un edificio va considerato **'esistente' con riferimento al titolo edilizio** oppure il concetto di edificio esistente è cambiato e va ricondotto ai **requisiti oggettivi** dell'edificio, validi a prescindere dal titolo urbanistico conseguito, dando così diritto ai bonus? La risposta è affidata al Ministero dell'economia e delle finanze, previa consultazione con l'Agenzia delle Entrate. Il MEF ricorda innanzitutto che, per quel che riguarda il superbonus, la **Circolare 24/E dell'8 agosto 2020** ha precisato che, come accade per gli altri bonus edilizi, **l'intervento deve riguardare edifici o unità immobiliari 'esistenti'**, non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione. da *Edilportale*.



PNRR parte la piattaforma di aiuto su bandi, progetti, fondi e rendicontazione per gli enti locali

L'ultimo avvertimento è stato lanciato giusto ieri mattina dalla Corte dei conti. Fin qui l'attuazione del Pnrr sta procedendo «senza particolari ritardi», hanno riconosciuto i magistrati contabili nella relazione che avvia l'attività di controllo sul Piano. Ma la creazione delle strutture tecniche di coordinamento nelle singole amministrazioni si sta rivelando «più lenta di quanto auspicabile». Questo problema, generalizzato, diventa particolarmente critico in comuni, città metropolitane, province e regioni del Mezzogiorno, chiamate ad affrontare le scadenze a ripetizione dei bandi con gli uffici desertificati dalla crisi dei conti. L'allarme suona forte e chiaro nelle stanze del governo. Che infatti ha passato gli ultimi mesi a definire il quadro normativo prima e regolamentare poi per costruire un'architettura centrale di supporto agli enti locali in difficoltà. Scritte leggi e circolari, ora si tratta di passare ai fatti. E lo strumento, figlio di un'alleanza con Cassa depositi e prestiti, Invitalia e Mediocredito centrale, è una piattaforma di servizi («Capacity Italy», nell'inevitabile inglese del Pnrr) per sostenere dal centro gli enti locali. La piattaforma è stata presentata ieri mattina a Bruxelles al commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni dal ministro per la Pa Renato Brunetta. «È dal 2011 che la commissione ci invita a rafforzare la nostra capacità amministrativa nelle Raccomandazioni specifiche del semestre europeo – ha ricordato Brunetta -. Ora la piattaforma metterà a disposizione dei soggetti attuatori del Pnrr un network di oltre 550 esperti in tutte le discipline chiave per sostenere la partecipazione attiva degli enti, dai bandi alla fase esecutiva, fino alla rendicontazione». Su questa leva il governo punta anche per placare i dubbi dei tecnici comunitari in questi giorni a Roma per la missione di verifica che si concluderà domani sull'attuazione del Pnrr italiano. Nel pomeriggio la Piattaforma è stata presentata agli enti in conferenza Unificata, con l'obiettivo di «stimolare un confronto continuo e costruttivo» con le amministrazioni, come ha sottolineato la ministra per gli Affari regionali Mariastella Gelmini. Proprio per queste ragioni, la Piattaforma ha tempi serrati e impostazione pratica. In queste settimane è stato condotto il censimento degli interventi Pnrr che nell'attuazione toccano agli enti locali. Nel complesso del Recovery gli interventi «a regia», quelli divisi fra una platea ampia di soggetti attuatori, valgono 84 miliardi di euro, cioè poco meno del 38% dei 222 miliardi mossi da Piano comunitario e Piano complementare italiano. La somma è distribuita su 65 misure, e di queste 27 sono già oggetto di collaborazione fra Cdp e Invitalia da un lato e gli enti territoriali dall'altro. I fondi ancora da ripartire cumulano circa 34 miliardi, 10 da distribuire con bandi e 24 da assegnare direttamente. Il lavoro di analisi in corso identifica per ogni misura il deficit di servizio da colmare con l'aiuto centrale e il responsabile delle attività di supporto. Su questa base viene strutturato il Portale, che sarà attivato ad aprile sul sito governativo del Pnrr (Italia Domani) e affiancato da uno o più numeri verdi. Per fare cosa? La questione, appunto, è pratica. Il sostegno è differenziato in base alle fasi di ogni misura. Nella tappa d'avvio il sistema affianca le amministrazioni centrali nella promozione di bandi ed avvisi e cura la presentazione delle proposte da parte dei soggetti attuatori; quando si passa alla selezione degli interventi, aiuta gli enti locali nella definizione degli atti amministrativi, nella gestione dei fondi e nelle attività di segreteria tecnica. Nella realizzazione arriva fino all'assistenza nel project management e nel coordinamento, alla predisposizione di documentazione standard e allo svolgimento del ruolo di centrale di committenza, puntando in sostanza ad affiancare tutto il processo di attivazione del circuito finanziario, controllo e rendicontazione.

I livelli di assistenza sono due, modulati in base alle esigenze. Per quelle generali è previsto un catalogo di servizi standard che riguardano modulistica, attività di comunicazione, faq e call center (con risposta diretta per le domande immediate e presa in carico delle questioni più articolate). Per i problemi specifici entra invece in campo un aiuto su misura, rivolto a Pa centrali, regioni e grandi comuni che operano su misure a gestione diretta, con affiancamento a progettisti, responsabili unici e stazioni appaltanti. Da NT+.



Publicata la graduatoria del bando sport e periferie

Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio ha pubblicato la graduatoria definitiva dei progetti pervenuti nell'ambito del bando Sport e Periferie 2020 da 300 milioni di euro.

La graduatoria comprende sia gli interventi oggetto di finanziamento che gli interventi non finanziati, con l'indicazione del punteggio totalizzato. Si tratta di **circa 1.200 progetti** presentati da Comuni, Provincie, Città metropolitane, associazioni sportive.

Sono prioritariamente finanziati - si legge nel decreto di approvazione - i progetti per un ammontare complessivo di **111.505.449,07 euro** a valere sul Fondo 'Sport e Periferie' 2020; sono finanziati ulteriori progetti fino ad un ammontare di **200 milioni di euro** a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (la differenza di spesa è stata autorizzata dal Dipartimento).

I soggetti assegnatari del finanziamento - scrive il Dipartimento - saranno contattati per aggiornamenti ed ulteriori indicazioni relative alla procedura, in particolare per quanto riguarda gli adempimenti propedeutici alla sottoscrizione della convenzione prevista dal bando, nella quale saranno definiti **termini e modalità di realizzazione del progetto** presentato e di successiva erogazione del finanziamento. Con l'obiettivo di finanziare la realizzazione e la rigenerazione degli impianti sportivi nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, **nel 2105 è stato istituito il Fondo 'Sport e Periferie'**.

Nel 2018 è stato approvato il **Piano Operativo 'Sport e Periferie' dotato di 250 milioni di euro** a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020, quindi da destinare per l'80% al Sud e per il 20% al Centro-Nord. Nel novembre 2018 è stato **emanato il primo bando**, conclusosi **nel febbraio 2020**.

Nel luglio 2020 è stato pubblicato il **bando da 140 milioni di euro**. A quel bando, scaduto il 30 ottobre 2020, i destinatari hanno risposto con 3.380 domande che sono state valutate da un apposito Gruppo di lavoro. Nel gennaio 2021, al Bando del 2020 sono stati **destinati ulteriori 160 milioni di euro**, portando così la dotazione complessiva a **300 milioni di euro**.

A settembre 2021 è stata stilata la graduatoria dei progetti ammissibili. Nei mesi successivi sono stati valutate alcune richieste di riammissione pervenute da soggetti esclusi, che si sono rivolti al Tar.

A metà marzo 2022 è stata finalmente stilata la graduatoria definitiva, che è stata però rivista per rispettare la destinazione 80% al Sud e 20% al Centro-Nord dal momento che 200 milioni di euro, sui 300 milioni totali, provengono dal Fondo Sviluppo e Coesione. Da *Edilportale*.

TAR: niente sanatoria per capannone a meno di 60mt dalla strada

Il capannone costruito senza autorizzazione e a meno di 60 metri dal ciglio stradale e dopo il decreto ministeriale del 1 aprile 1968 non può essere sanato. È quanto disposto dal Tar del Lazio (n. 3548/2022) in merito al ricorso presentato dal proprietario di un capannone commerciale che nel ricorso (del 2011) contro l'Anas Spa, il Compartimento Lazio dell'Anas e Roma Capitale, chiedeva l'annullamento del parere negativo sulla richiesta di nulla-osta per sanatoria edilizia. Il proprietario del capannone, «adibito ad attività commerciale in assenza di titolo edilizio - si legge nel dispositivo - ha impugnato il parere negativo adottato da Anas s.p.a. ai fini della sanatoria». A sostegno il ricorrente cita la violazione dell'articolo 32 della norma 47/85 in «materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie», difetto di motivazione ed eccesso di potestà. Quindi la richiesta di annullamento dell'atto impugnato. Per i giudici amministrativi il ricorso è infondato. I giudici nel procedimento ricordano, oltre ai passaggi dell'articolo 33 della medesima norma, anche quanto disposto dall'articolo 4 del decreto ministeriale del 1 aprile del 1968 in cui si dispone che «le distanze da osservarsi nella edificazione a partire dal ciglio della strada e da misurarsi in proiezione orizzontale, sono così da stabilire: strade di tipo A) - m. 60,00». Per i giudici «tale ultima previsione normativa stabilisce un vincolo di carattere assoluto in prossimità del ciglio stradale, come tale non suscettibile di deroga da parte dell'amministrazione». Quanto al caso del ricorso, «costituisce circostanza pacifica - in quanto riconosciuta dallo stesso ricorrente - la realizzazione dell'abuso negli anni 1977/1983, e pertanto, in epoca successiva all'introduzione del vincolo di carattere assoluto di cui ai citati artt. 33 lett. d) l. n. 47/85 e 4 d.m. 1.4.1968».

Per i giudici del Tar «del tutto correttamente (rectius: doverosamente) l'Amministrazione ha espresso parere a contenuto negativo, non potendo far altro che prendere atto della sussistenza del vincolo in epoca anteriore alla realizzazione dell'abuso, e decidere di conseguenza». Ricorso rigettato. da NT+.


Sentenza del CdS sul permesso di costruire

I giudici della quarta sezione del Consiglio di Stato, [con la sentenza n. 1759/2022](#), hanno stabilito che il potere che l'Amministrazione esercita in sede di esame della domanda di permesso di costruire non è discrezionale bensì vincolato all'accertamento della conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia.

Una società di costruzioni con ricorso proposto al Tar per la Toscana esprimeva che aveva presentato al Comune di Siena istanza di autorizzazione paesaggistica e di permesso di costruire per l'edificazione di due edifici residenziali in conformità con le previsioni contenute per l'area in esame. L'Amministrazione comunale aveva assegnato alla società un termine di 90 giorni per produrre ulteriori documenti, comunicando che il responsabile del procedimento, per casi particolari e in relazione alla complessità dell'istruttoria, poteva stabilire un diverso termine per la presentazione della documentazione richiesta. La società presentava la maggior parte dei documenti richiesti con riserva di integrazione per i mancanti ma il Comune respingeva l'istanza di permesso di costruire.

I giudici di Palazzo Spada hanno respinto il ricorso ritenendo per principio generale che i provvedimenti dell'Amministrazione risultano privi di discrezionalità amministrativa essendo, al più, connotati da un certo grado di discrezionalità tecnica. Ne consegue che la motivazione delle determinazioni che accordano, ovvero negano il permesso di costruire, ovvero ancora intervengono sulla Scia edilizia, si risolvono in realtà nella verifica che l'intervento progettato sia, o meno, conforme alla normativa e agli strumenti urbanistici. Spetta quindi al richiedente il compito di fornire all'Amministrazione tutti gli elementi idonei a dimostrare la compatibilità dell'intervento in progetto con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie.

Il titolo edilizio, è bene ancora precisare, è per sua stessa natura capace di incidere, in termini negativi, nei confronti dei terzi (vicini – frontisti) e, al contempo, la Pa, in sede di rilascio del medesimo, non è comunque tenuta ad effettuare una puntuale verifica in ordine al contenuto specifico del titolo giuridico sulla base del quale si fonda la richiesta di rilascio del permesso di costruzione. D'altronde, le eventuali questioni interpretative che possono sorgere tra le parti private sono rimesse alla competenza del giudice ordinario. da *NT+*.



Ance Campania

Piazza Vittoria 10
Napoli 80121

TELEFONO:

0817645851


MAIL

info@ancecampania.it

Siamo sul web

ancecampania.it

ANCE | CAMPANIA



ANCE Campania – uffici